

DICHIARAZIONE DI SINTESI RELATIVA AL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI E PROGRAMMA D'AZIONE NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI (RFA) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 16, DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 2006, N. 17 E DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009, N. 24.

(ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

I. INTRODUZIONE

La presente dichiarazione di sintesi è redatta ai sensi e per le finalità di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) del D.lgs 152/2006 ed illustra le modalità con cui il percorso di valutazione ambientale strategica si è svolto e come gli esiti di tale percorso sono confluiti nella versione definitiva del Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (RFA) in attuazione della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 e della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24.

Il procedimento di formazione del RFA è stato avviato contestualmente al processo di VAS con la DGR n. 76 del 20 gennaio 2011; successivamente si sono svolte le consultazioni sul Rapporto preliminare di VAS a seguito delle quali sono stati elaborati la Proposta di RFA ed il relativo Rapporto ambientale (DGR n. 1464 del 28 luglio 2011). Questi ultimi documenti sono stati oggetto di pubblicazione e consultazione, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 152/2006.

Sulla base dei contributi giunti durante la fase di consultazione e di tutta la documentazione elaborata, l'Autorità competente si è espressa con un apposito parere motivato, approvato con DGR n. 58 del 23 gennaio 2012.

La versione definitiva del RFA e del Rapporto ambientale sono stati elaborati sulla base del parere motivato.

II. METODOLOGIA VALUTATIVA

La valutazione ambientale è proceduta in parallelo con la progettazione del RFA ed è partita con l'analisi del contesto ambientale, schematizzata nel Rapporto ambientale per mezzo di opportuni indicatori. Successivamente si è valutata la coerenza degli obiettivi del Regolamento con quelli di sostenibilità ambientale a livello internazionale, comunitario e nazionale, nonché con quelli degli strumenti regionali di pianificazione o programmazione che potrebbero avere connessione con le tematiche affrontate dal RFA. Nell'ambito della VAS sono stati affrontati anche gli aspetti relativi alla valutazione di incidenza, cui è dedicato un apposito capitolo del Rapporto ambientale. Al riguardo si evidenzia che la Giunta regionale nella propria deliberazione DGR n. 58 d.d. 23 gennaio 2012 ha ritenuto di non dare attivazione alla procedura di valutazione di incidenza.

La valutazione ambientale è proceduta con l'identificazione dei possibili effetti negativi significativi delle previsioni del RFA sulle tematiche ambientali e la elaborazione di misure di mitigazione di tali effetti, per concludersi con la proposta di indicazioni specifiche finalizzate al monitoraggio dell'efficacia del

Regolamento e degli effetti ambientali dello stesso. Durante le consultazioni sulla Proposta di Regolamento e sul Rapporto ambientale sono giunte osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

- ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, con nota prot. n. 9178/DIR/vv/1-0-2-1 d.d. 26 settembre 2011;
- Provincia di Trieste, con nota prot. n. 33255-09.07 d.d. 7 ottobre 2011;
- Provincia di Pordenone, con nota prot. 2011.0072775 d.d. 7 ottobre 2011;
- Autorità d'Ambito Centrale Friuli, con nota prot. n. 1487 d.d. 6 ottobre 2011;
- Confederazione italiana agricoltori del Friuli Venezia Giulia, con nota d.d. 5 ottobre 2011;
- Coldiretti Friuli Venezia Giulia, con nota prot. 694/gcv d.d. 10 ottobre 2011;
- Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia, con nota prot. 132/2011 d.d. 8 ottobre 2011;
- Associazione produttori zootecnici de Friuli Venezia Giulia, con nota prot. 90 d.d. 6 ottobre 2011;
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. DVA-2011-0025173 d.d. 5 ottobre 2011;
- Confagricoltura Udine, con nota prot. n. 166/A20 d.d. 7 ottobre 2011;
- ARSIA FVG - Associazione regionale per lo sviluppo e l'innovazione del Friuli Venezia Giulia con nota d.d. 8 ottobre 2011;
- ARPA FVG - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, con nota prot. 10242/2011/DS/74 d.d. 9 novembre 2011.

Sulla base delle valutazioni del Rapporto ambientale e dei contributi citati, è stato elaborato da parte della Struttura di supporto tecnico all'Autorità competente un parere motivato in cui sono riportate le indicazioni necessarie per integrare e modificare la Proposta di Regolamento ed il Rapporto ambientale.

III. INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO CON LE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI

Premesso che il Regolamento è finalizzato per sua natura al miglioramento ambientale, si osserva che a seguito del recepimento delle prescrizioni del Parere motivato, sono state apportate alcune modifiche migliorative al testo del Regolamento e al Rapporto ambientale.

Al fine di spiegare questo passaggio, vengono di seguito elencate le indicazioni del citato parere motivato (riportate in carattere corsivo) corredate dalle spiegazioni di come esse sono state recepite nel Regolamento e nel Rapporto ambientale:

REGOLAMENTO

1. *nell'ambito dell'articolo 8, comma 3, si sostituisca la dicitura "coefficiente di conducibilità dei terreni" con la dicitura "coefficiente di permeabilità dei terreni";*
L'osservazione è stata recepita.
2. *nell'ambito dell'articolo 20, comma 4, si correggano le lettere a) e b) che dovrebbero fare riferimento al comma 2 (e non al comma 3);*
L'osservazione è stata recepita.
3. *con riferimento all'articolo 23, si valuti la possibilità di inserire il divieto di spandimento nel periodo autunno-invernale nelle ZVN anche per i fanghi di depurazione;*
Il divieto sarà inserito nel Regolamento relativo all'utilizzo dei fanghi di depurazione. in fase di ultimazione

4. con riferimento all'articolo 23, tenuto conto degli impegni assunti nel dialogo con la Commissione Europea nel quadro della richiesta di deroga avanzata dall'Italia ai sensi dell'art. 9 e dell'Allegato III, paragrafo 2b della direttiva 91/676/CEE per le Regioni del nord, si valuti l'opportunità di:
 - far iniziare il periodo di divieto di spandimento dei fertilizzanti azotati il primo novembre;
 - eliminare la possibilità che, nel caso di divieto di novanta giorni, i singoli agricoltori possano scegliere tale periodo di divieto nell'ambito dell'arco temporale 1 novembre - 28 febbraio;
 - eliminare la possibilità che, a seguito di particolari condizioni meteorologiche o colturali, il Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali con proprio provvedimento possa sospendere temporaneamente il divieto di spandimento invernale;
 - aggiungere un riferimento alla possibilità di derogare ai 170 kg di azoto come media aziendale annuale in ZVN in seguito alla eventuale concessione della deroga;Le osservazioni sono state parzialmente recepite. La possibilità di prevedere la sospensione del divieto invernale a seguito di particolari condizioni meteorologiche o colturali, è stata attribuita alla Giunta regionale, in relazione alle peculiarità del territorio, laddove non sia possibile provvedere allo svuotamento delle vasche e platee prima del periodo di divieto.
5. nell'ambito dell'articolo 26 del Regolamento, si valuti la possibilità di sostituire il termine "APAT" con il termine "ISPRA";
L'indicazione è stata accolta.
6. nell'articolo 29, comma 4 va modificata l'indicazione del soggetto designato alla predisposizione e attuazione di un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica nelle aziende per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal regolamento nel seguente modo: non "La Regione si avvale dell'ERSA [...], anche in collaborazione con gli Ispettorati provinciali agricoltura", bensì "La Regione si avvale dell'ERSA [...], anche in collaborazione con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e delle foreste e del Servizio del corpo forestale regionale";
L'osservazione è stata recepita
7. nell'articolo 29, comma 7 si faccia riferimento alla possibilità che ERSa si avvalga anche della collaborazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e delle foreste e del Servizio del corpo forestale regionale per svolgere sopralluoghi sui terreni delle aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica indicati nel PUA per la verifica dell'effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione, della presenza delle colture indicate nella comunicazione e relativo PUA, della rispondenza dei mezzi e delle modalità di applicazione al terreno;
L'osservazione è stata recepita
8. nell'articolo 30, comma 1 si faccia riferimento alla possibilità che ERSa si avvalga anche della collaborazione degli Ispettorati dell'agricoltura e delle foreste e del Servizio del corpo forestale regionale, per organizzare ed effettuare controlli cartolari e controlli nelle aziende;
L'osservazione è stata recepita
9. nell'ambito dell'articolato, si valuti la possibilità d'includere l'azoto distribuito con i fanghi di depurazione all'interno del quantitativo massimo medio aziendale di azoto totale al campo pari a 170 kg/ha/anno e 340 kg/ha/anno rispettivamente in ZVN e in ZO;
L'osservazione è stata recepita
10. nell'ambito dell'Allegato B, per quanto riguarda i coefficienti di efficienza, come previsto dall'Allegato 5, parte A, tabella 2 del DM 7 aprile 2006, si valuti l'opportunità di applicare quelli dei liquami bovini ai fanghi palabili non soggetti a maturazione o compostaggio e quelli dei letami bovini ai fanghi palabili soggetti a maturazione o compostaggio. Parimenti si valuti la possibilità di far rientrare nel termine Nf dell'equazione del bilancio dell'azoto la disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni effettuate nell'anno precedente con fanghi palabili soggetti a maturazione o compostaggio;
L'osservazione è stata recepita

11. *si propone di eliminare la dicitura "fertilizzanti organici" dall'allegato B, sostituendola con l'elenco dei materiali organici da considerare nel termine F_0 dell'equazione del bilancio dell'azoto presente nell'allegato stesso;*
L'osservazione non viene recepita perché l'utilizzo in agricoltura è consentito solo in presenza di un effetto fertilizzante e pertanto è più consona l'uso della definizione "fertilizzanti organici".
12. *si uniformi all'articolato l'Allegato B in relazione al "compost da rifiuti";*
Nell'allegato B non c'è più il riferimento al "compost da rifiuti".
13. *si chiede di chiarire quali siano i soggetti tenuti alla compilazione del registro delle fertilizzazioni e di escludere dall'obbligo di compilazione di tale registro chi distribuisce fanghi;*
L'osservazione è stata recepita
14. *si estendano i limiti di concimazione previsti dalla LR 9/2005 a tutti gli habitat contrassegnati dal codice 6 e all'habitat 5130 di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE Habitat presenti all'interno dei SIC e delle ZPS dei comuni non già inclusi nell'allegato a) della LR stessa. Si evidenzia che tali limitazioni potranno essere derogate solo dalle aziende agricole che effettuano l'utilizzazione agronomica degli effluenti o delle acque reflue soggette alla presentazione del PUA (Piano utilizzazione agronomica), qualora il piano stesso sia sottoposto alla valutazione d'incidenza e ne sia dimostrata la non incidenza sugli habitat e le specie tutelate;*
Sono state adeguate le modalità di concimazione di questi particolari ambienti a quanto previsto dalla normativa regionale in materia.
15. *sia vietata ogni forma di fertilizzazione azotata negli habitat presenti all'interno dei SIC e delle ZPS contrassegnati dal codice 1, 2, 3, 4, 5 (con l'esclusione del 5130), 7, 8 e 9 di cui all'allegato I della Direttiva Habitat;*
Sono state adeguate le modalità di concimazione di questi particolari ambienti a quanto previsto dalla normativa regionale in materia.
16. *si valuti l'opportunità di chiarire se i Piani di utilizzazione agronomica siano soggetti a valutazione di incidenza, ai sensi del DPR 357/97;*
A fronte di tale indicazione è stato previsto che i Piani di utilizzazione sono sottoposti a valutazione d'incidenza in caso di deroga alle dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati.
17. *si valuti la possibilità di fare chiarezza in merito agli specifici divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati sui prati stabili, tenendo in adeguata considerazione la legge regionale 9/2005.*
Sono state adeguate le modalità di concimazione di questi particolari ambienti a quanto previsto dalla normativa regionale in materia.

RAPPORTO AMBIENTALE

1. *si correggano le definizioni degli obiettivi generali OG2 ed OG3 di pagina 18 nel modo seguente: OG2 sia "mantenere o migliorare lo stato di qualità dei suoli", OG3 sia "promuovere il risparmio ed il recupero energetico";*
L'indicazione è stata recepita nel modo indicato.
2. *l'obiettivo generale OG6 sia corretto in "controllare l'applicazione del RFA , valutarne l'efficacia, informare", così da farvi rientrare gli obiettivi specifici OS8 "controllare la movimentazione degli effluenti e delle acque reflue", OS9 "garantire un'efficace e diffusa informazione dei contenuti del RFA" e OS10 "controllare l'applicazione delle norme del RFA";*
L'indicazione è stata recepita nel modo indicato.

3. *in relazione all'azione "trasmissione delle informazioni sullo stato di attuazione del RFA all'ISPRA" riferita all'articolo 26 del Regolamento, si valuti la possibilità di sostituire il termine "APAT" con il termine "ISPRA";*

L'indicazione è stata accolta.

4. *nella matrice di coerenza interna, si suggerisce di togliere la lettera A dalla diagonale di simmetria, sostituendola in modo opportuno in considerazione che tali caselle rappresentano un concetto di identità;*

L'indicazione è stata accolta: nella diagonale di simmetria sono state inserite delle caselle vuote ad indicare una correlazione non identificabile.

5. *si citi, nell'ambito del paragrafo sulla coerenza esterna verticale, il corretto riferimento alla genesi della definizione di sviluppo sostenibile come integrazione delle dimensioni ambientale, economica e sociale;*

A tale indicazione è stata data risposta specificando che, come delineato dall'UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) nel 1992 e come successivamente riaffermato con la definizione di Johannesburg nel 2002, il concetto di sviluppo sostenibile va declinato in tre dimensioni fra loro integrate (ambiente, economia e società).

6. *si propone di aggiungere fra gli indicatori di stato la "concentrazione di nitrati nelle acque superficiali";*
Per rispondere a tale indicazione è stato inserito, nel capitolo 3.1.7, l'indicatore "Azoto nelle acque superficiali regionali", relativo alla concentrazione di azoto inorganico disciolto, di nitrato, di nitrito e di ammonio nelle acque superficiali interne, di transizione e marino-costiere.

7. *è opportuno, qualora possibile, inserire fra gli indicatori di stato uno riferito alla salinizzazione e uno riferito all'erosione dei suoli;*

Tale indicazione è stata recepita aggiungendo gli indicatori "Rischio di salinizzazione" ed "Erosione" nel capitolo 3.1.8.

8. *in relazione all'indicatore "percentuale di carbonio organico/sostanza organica presente negli orizzonti superficiali (30 cm) dei suoli" si chiarisca se è effettivamente in corso un aggiornamento di maggiore dettaglio, considerato che la Regione FVG non ha aderito al progetto SIAS coordinato da ISPRA;*

Per rispondere a tale indicazione è stato specificato che, a seguito dell'attività di rilevamento pedologico e del conseguente aggiornamento delle carte pedologiche della Regione attualmente in corso d'opera, saranno disponibili dati di maggiore dettaglio sul contenuto di carbonio organico e sostanza organica degli orizzonti superficiali.

9. *si faccia adeguato riferimento all'aggiornamento del 2006 dei dati relativi al progetto Corine Land Cover;*

A tale indicazione è stata data risposta aggiornando l'indicatore "uso e copertura del suolo" con i dati del progetto CORINE Land Cover 2006, specificando anche le variazioni intervenute nella copertura del suolo tra il 2000 e il 2006.

10. *si inseriscano alcune considerazioni in merito alla tendenza della variazione della superficie agricola utilizzata (SAU) negli anni dal 2000 al 2010;*

In risposta a tale indicazione sono stati aggiunti i dati ISTAT relativi alla SAU del 2000 e si è fatto riferimento ai dati provvisori del 6° Censimento dell'Agricoltura relativi al 2010.

11. *si consideri, nell'ambito degli effetti sulle acque, la relazione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1920/2008 al cui interno viene quantificato il contributo all'inquinamento da nitrati da fonti agricole, attraverso la stima della lisciviazione;*

Per rispondere a tale indicazione è stato modificato e integrato il paragrafo 5.1.2.

12. *si integri o si sostituisca, qualora possibile, l'indicatore "Domande di autorizzazione integrata ambientale" in modo da includere l'informazione relativa agli allevamenti non sottoposti ad AIA ed escludere i processi produttivi i cui impatti non attengono all'inquinamento da nitrati;*

Tale proposta è stata accolta sostituendo l'indicatore sopraccitato con il seguente: "Aziende agricole soggette ad autorizzazione integrata ambientale".

13. *siano aggiornati i dati relativi agli indicatori della tematica "Energia", compatibilmente con la loro disponibilità;*

L'indicazione è stata accolta aggiornando l'indicatore "Produzione di energia elettrica per tipologia di impianto" con i dati del periodo 2008-2010 e l'indicatore "Consumi di energia per tipologia di combustibile" con i dati del 2008, facendo anche riferimento alla variazione dei consumi di energia in agricoltura tra il 2005 e il 2008.

14. *si dettagli il set di parametri analitici monitorati per classificare i corpi idrici sotterranei e si specifichi il motivo per cui i corpi idrici sono stati classificati come "a rischio";*

L'indicazione è stata accolta specificando il set base per i corpi idrici montano-collinari, il set base per i corpi idrici di pianura, il set aggiuntivo annuale di pianura, il set addizionale sessennale per tutti i corpi idrici; nella tabella "Classe di rischio e stato chimico dei corpi idrici (CI) nel 2010" è inoltre stata aggiunta una colonna con l'indicazione del motivo per cui i corpi idrici sono stati classificati come "a rischio".

15. *si aggiungano nel documento la mappa dei corpi idrici montano-collinari e la relativa classificazione "a rischio-non a rischio";*

L'indicazione è stata accolta.

16. *sia fatto, se possibile, un inquadramento generale dei suoli a livello regionale e nelle ZVN (zone vulnerabili ai nitrati);*

Tale indicazione è stata accolta inserendo, all'inizio del paragrafo 3.1.8, una descrizione generale dei suoli regionali, facendo anche riferimento alle ZVN e rimandando per informazioni di maggior dettaglio al sito ERSA.

17. *si evidenzi con chiarezza la relazione tra la concentrazione di nitrati e la zona delle risorgive;*

In risposta a tale indicazione è stato specificato che la concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee di alta pianura è piuttosto elevata fino in prossimità della linea delle risorgive, fascia in cui le acque freatiche vengono in superficie; a valle di tale linea il tenore di nitrati è nettamente ridotto, sia negli acquiferi artesiani che nelle discontinue falde freatiche di bassa pianura.

18. *si presentino alcune considerazioni o approfondimenti in merito all'eventuale preferibilità fra lo scenario "con deroga" e quello "senza deroga";*

L'indicazione è stata accolta integrando il paragrafo 5.3.5, così da individuare i benefici ambientali che deriverebbero dall'adozione dello scenario "con deroga".

19. *si valuti la possibilità di aggiornare come si è evoluto l'iter di richiesta di deroga al limite dei 170 kg/ha/anno di azoto zootecnico stabilito dalla Direttiva Nitrati per le Zone Vulnerabili, al fine di elevare tale massimale a 250 kg/ha/anno di azoto;*

L'indicazione è stata accolta specificando che l'iter di valutazione da parte della Commissione Europea, non ancora concluso, prevede la conclusione della procedura di VAS relativa ai PdA modificati e la loro approvazione definitiva.

20. *nell'ambito del capitolo relativo alla valutazione di incidenza, siano inseriti fra i riferimenti normativi la direttiva 92/43/CEE ed il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i.;*

L'indicazione è stata accolta.

21. *sia inserita una mappa dei siti che potenzialmente possono subire un'incidenza "di vasta scala". Tali siti sono prevalentemente localizzati dalla fascia delle risorgive compresa verso sud: Laguna di Marano e Grado, Cavana di Monfalcone, Foce dell'Isonzo - Isola della Cona, Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, Risorgive dello Stella, Anse del Fiume Stella, Risorgive del Vinchiaruzzo, Confluenza Fiumi Torre e Natisone, Palude del Preval, Palude Moretto, Palude Selvate, Palude di Gonars, Paludi di Porpetto,*

Bosco di Golena del Torreano, Pineta di Lignano, Torbiera di Casasola e Andreuzza, Torbiera di Sequals, Lago di Ragogna;

L'indicazione è stata accolta inserendo la mappa degli habitat a "vulnerabilità indiretta" nel paragrafo 4.3.4.

22. *si inserisca una mappa dei SIC soggetti all'interferenza diretta derivante dall'apporto di azoto, con in evidenza gli habitat maggiormente sensibili, contrassegnati dal codice 6 (Formazioni erbacee) e l'habitat 5130 (Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli). Per l'elenco delle specie floristiche si faccia riferimento ai Formulari standard dei SIC, pubblicati sul sito regionale. Per i siti per cui non è disponibile la carta degli Habitat si evidenzino i prati inventariati come tali ai sensi della L.R. 9/05;*

L'indicazione è stata accolta inserendo, nel paragrafo 4.3.4, la mappa dei siti della Rete "Natura 2000" della Regione con l'individuazione degli habitat a "vulnerabilità diretta" e dei prati stabili naturali di cui alla LR 9/05; è stato inoltre esplicitato che per l'elenco delle specie floristiche dei siti della rete Natura 2000 si rimanda ai formulari standard pubblicati sul sito regionale

23. *nell'ambito del capitolo relativo alla valutazione di incidenza, si faccia riferimento alle Misure di conservazione dei siti alpini (approvate con DGR 2494 del 15 maggio 2011) e i piani di gestione dei SIC e ZPS IT 333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia e dei SIC IT3320026 Risorgive dello Stella e IT3320028 Palude Selvate (DGR 2493 del 15 dicembre 2011);*

L'indicazione è stata accolta.

24. *si metta in evidenza nel Rapporto che sono stati consultati i piani di gestione e le misure di conservazione approvati, nonché le bozze degli altri documenti gestionali in corso di redazione;*

L'indicazione è stata accolta precisando che alcuni elementi funzionali alla stesura del capitolo in questione sono stati tratti dalle Misure di conservazione dei siti alpini, dai Piani di gestione di SIC e ZPS recentemente approvati e dalle bozze degli altri documenti gestionali in corso di redazione.

25. *nell'ambito delle misure di mitigazione per ridurre le emissioni in aria di ammoniacca dovute all'aumento dei volumi di stoccaggio richiesti per rispettare le autonomie e i divieti di spandimento invernale previsti dal regolamento, si propone d'inserire lo strippaggio dei liquami con recupero dell'ammoniaca sotto forma di sali d'ammonio o altri procedimenti di cattura e distruzione dell'ammoniaca;*

L'indicazione è stata accolta.

26. *è opportuno dettagliare la periodicità dei rapporti di monitoraggio di VAS, nonché le modalità di consultazione/pubblicizzazione degli stessi;*

L'indicazione è stata accolta specificando, nel capitolo 7 "Monitoraggio", che, con cadenza almeno biennale, attraverso il sito web regionale, sarà data adeguata informazione delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate.

27. *è opportuno sviluppare un chiarimento in relazione all'eventuale obbligatorietà delle misure di mitigazione riportate nel Rapporto;*

Per rispondere a tale indicazione si è specificato che le misure di mitigazione indicate rimangono delle raccomandazioni o delle proposte prive di un valore cogente.

28. *si valuti, in base alla disponibilità dei relativi dati, la possibilità di inserire fra gli indicatori di monitoraggio i seguenti: "azoto di origine zootecnica prodotto annualmente", "carico medio di azoto zootecnico per ettaro di superficie coltivata", "quantitativo annuo di fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura", "superficie agricola interessata dallo spandimento di fanghi di depurazione".*

L'indicazione è stata accolta aggiungendo gli indicatori di monitoraggio proposti.

Si evidenzia inoltre che sia nel Regolamento che nel Rapporto ambientale sono state effettuate correzioni di forma e di errori materiali.

Si sottolinea, peraltro, che in seguito alla modifica apportata all'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) dal comma 34, articolo 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)), sono stati modificati alcuni articoli dell'Regolamento come di seguito specificato:

29. a) al comma 3 le parole << Il Comune, individuato secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, e' l'autorità competente a ricevere la comunicazione preventiva dell'avvio dell'attività di utilizzazione agronomica >> sono sostituite dalle seguenti:<<a Regione, secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, riceve la comunicazione dell'utilizzazione agronomica>>.
30. b) al comma 4 dopo le parole << avvalendosi di ARPA >> sono inserite le seguenti: <<, di ERSA >>;
31. c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. L'ERSA svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica da parte delle aziende e, in caso di inosservanza delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, può impartire specifiche prescrizioni.
4 ter. In caso di inosservanza delle norme tecniche dei regolamenti di cui al comma 1 o delle prescrizioni di cui al comma 4 bis, l'ERSA può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica.>>;
32. d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
<<5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti di cui al comma 1 relativi alla comunicazione di cui al comma 3 e al piano di utilizzazione agronomica comportano l'applicazione, da parte di ERSA, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.>>;
33. e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
<<5 bis. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 sono introitate dall'ERSA.>>.

Per adeguare il Regolamento alle nuove disposizioni normative sono stati modificati gli articoli 14, 15, 31 e 32.

IV. CONCLUSIONI

Il RFA, nella sua versione finale, ha accolto in gran parte le indicazioni emerse nel percorso di VAS, non soltanto attraverso l'inserimento di specifici paragrafi di approfondimento conoscitivo su tematiche nuove rispetto alla Proposta di Piano, ma anche attraverso l'accoglimento delle misure di mitigazione proposte nel Rapporto ambientale e nei contributi delle consultazioni che hanno portato alla modificazione di alcune azioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE